

**ALLEGATO 7:  
CONTRIBUTI VOLONTARI**

Approvato con delibera 36 del 24 giugno 2013

Premesso

- che la normativa vigente garantisce l'assoluta gratuità della frequenza del I ciclo d'istruzione e dei primi tre anni del II ciclo d'istruzione;
- che è obbligatorio rimborsare alla scuola le spese effettivamente sostenute per conto delle famiglie per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, e quelle per i libretti delle assenze o per le visite di istruzione;
- che i versamenti dei contributi scolastici sono assolutamente volontari;
- che la gestione dei contributi volontari deve essere improntata a criteri di trasparenza ed efficienza;
- che i contributi volontari non possono essere utilizzati per il funzionamento ordinario ed amministrativo;
- che le famiglie devono essere informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della L. 40/2007<sup>1</sup>:

1. Il Consiglio d'Istituto entro la fine dell'anno scolastico delibera le somme relative a:

- assicurazione complementare
- libretti delle assenze
- contributo volontario.

2. Il dirigente scolastico nell'invito a versare tali somme precisa che

- è obbligatorio rimborsare alla scuola le spese sostenute per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, e quelle per i libretti delle assenze;
- il contributo volontario proposto è richiesto a titolo di erogazione liberale e che tale versamento è assolutamente volontario;
- i contributi volontari non possono essere in alcun modo destinati al funzionamento ordinario ed amministrativo;
- l'utilizzo di tali somme è deliberato dal Consiglio d'Istituto per il fondo di solidarietà e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le famiglie possono avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della L. 40/2007
- che sono consentite altre erogazioni liberali con vincolo di destinazione;
- la rendicontazione delle somme spese nel precedente anno scolastico.

---

<sup>1</sup> L. 40\2007 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.  
Art. 13 (omissis)

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".

3. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente intestato all'Istituto Comprensivo.

4. Premesso che lo svantaggio economico non deve in alcun modo essere una limitazione alle pari opportunità degli alunni, è costituito un fondo di solidarietà cui possono accedere gli alunni in difficoltà economica. Il fondo di solidarietà è destinato ai contributi in favore degli alunni per i viaggi di istruzione, per il materiale didattico, per i buoni mensa; ulteriori destinazioni sono determinate di volta in volta dal Consiglio di Istituto.

5. Il consiglio d'Istituto determina le somme destinate al fondo di solidarietà ed all'ampliamento dell'offerta formativa.

6. Eventuali erogazioni liberali da parte di genitori, docenti e personale ATA o di persone, enti ed associazioni esterne con vincolo di destinazione, devono essere comunicati al Consiglio d'Istituto.